

Sentenza: n. 85 del 12 aprile 2012

Materia: Energia – fonti rinnovabili

Limiti violati: Articoli 41 e 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 2011, n. 7 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) della Regione Veneto

Esito: Illegittimità costituzionale delle questioni sollevate

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011), in riferimento agli articoli 41 e 117 della Costituzione. Secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 1, della l.r. 7/2011 disponendo che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 e dell'approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all'art. 2 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2000, n. 25 relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe. Le norme regionali, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, violerebbero da una parte l'art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con la normativa comunitaria che incentivano, invece, lo sviluppo di queste fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo, mentre dall'altra violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, perché contrasta con il principio fondamentale posto dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e dell'art. 17 delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Il citato decreto dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 15, commi 1 e 2, della l.r. 7/2011. Il ricorrente sostiene che le norme regionali in oggetto violano l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile, perché, assegnando al Presidente della Provincia la generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si

pongono in contrasto con i principi fondamentali previsti dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, che conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni. Ad avviso della difesa dello Stato, i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge reg. Veneto n. 7/2011 violano anche l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia dei determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, perché prevede la generalizzata attribuzione al Presidente della Provincia della responsabilità dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza. La Corte ritiene, nel merito, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Veneto 7/2011. La Corte ricorda che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili ed ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili, in proposito ricorda la propria sentenza n. 124/2010. Secondo la Corte, anche l'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7/2011, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge regione Veneto 7/2011. L'art. 15, commi 1 e 2, della l.r. 7/2011, prevedendo che, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992, “*il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale*” e che, per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi in questione, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie, configura la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge Regione Veneto 7/2011, nella parte in cui, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, nei casi di emergenza di protezione civile per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992 e dell'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011).